



Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 1 del 21 febbraio 2008

Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS

Documento n. 1 - Trattamento contabile delle variazioni della fiscalità differita derivanti dalla Legge Finanziaria 2008

1. Tematica applicativa di carattere generale

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), ha introdotto alcune modifiche in materia di fiscalità delle imprese.

In particolare, tale disposizione, oltre a prevedere una riduzione delle aliquote IRES (dal 33% al 27,5%) ed IRAP (dal 4,25% al 3,90%), contempla anche la facoltà per le imprese - previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con aliquota variabile tra il 12% e il 16% - di dare rilevanza fiscale ai maggiori valori di bilancio delle immobilizzazioni materiali ed immateriali derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento e di procedere al riallineamento delle deduzioni extracontabili di cui all'art. 109, comma 4, lettera b), del T.U.I.R..

In relazione a tali nuove disposizioni fiscali le imprese dovranno procedere, con riferimento all'esercizio 2007, ad una nuova valutazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite, al fine di determinare l'impatto della riduzione delle aliquote IRES e IRAP ed, eventualmente, dell'applicazione dell'imposta sostitutiva rispetto alle posizioni espresse nel bilancio all'esercizio 2006.

Con il presente documento vengono, di seguito, indicate le modalità di rilevazione delle modifiche della fiscalità differita attiva e passiva indotte dal citato provvedimento. In particolare, si fa riferimento al trattamento dell'impatto fiscale derivante, rispettivamente, da:

a) Operazioni di aggregazione aziendale (*business combination*):

a.1 eventuale pagamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali registrate in occasione di tali operazioni;

a.2 riduzione delle aliquote IRES/IRAP relative alla fiscalità differita emersa in occasione di tali operazioni;

b) Prima applicazione degli IAS/IFRS (*First-Time Adoption FTA*): riduzione delle aliquote IRES/IRAP, relative alla fiscalità differita emersa in sede di transizione agli IAS/IFRS.

2. Riferimenti normativi

Al riguardo, si richiama quanto previsto dallo IAS 12 *Income taxes*. In particolare, detto principio stabilisce che:

- “La contabilizzazione degli effetti fiscali correnti e differiti di un’operazione o di altri fatti deve essere coerente con la contabilizzazione dell’operazione o degli altri fatti stessi” (par. 57);
- “L’imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nell’utile o nella perdita dell’esercizio, a meno che l’imposta derivi da:

(a) un’operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un altro, direttamente nel patrimonio netto; o

(b) una aggregazione aziendale” (par. 58).

Pertanto, le attività fiscali per imposte anticipate e le passività fiscali per imposte differite sono rilevate in contropartita del conto economico fatta eccezione per:

- le attività e passività fiscali relative a partite imputate, nel medesimo esercizio o in un altro, direttamente a patrimonio netto¹. In questo caso la fiscalità differita va rilevata in diretta contropartita del patrimonio netto (par. 61);

- le attività e passività fiscali sorte in occasione di operazioni di *business combination*; in questo caso, la fiscalità differita va rilevata in contropartita dell’avviamento (parr. 6668);

- eventuali variazioni indotte da modifiche di parametri fiscali vanno iscritte nel conto economico, ad eccezione dei casi in cui le variazioni riguardino partite rilevate in contropartita del patrimonio netto, per le quali l’imputazione va operata a quest’ultima grandezza (par. 60);
- le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite vanno riviste ogni anno per tener conto di tutti gli eventi intervenuti nell’esercizio. In particolare, variazioni possono determinarsi sia per effetto di modifiche delle sottostanti “differenze temporanee” (nuove operazioni, ammortamento o svalutazione di quelle esistenti ecc.) sia a seguito di cambiamenti nei parametri fiscali del calcolo (modifica della normativa tributaria, variazioni delle aliquote fiscali, diverso *tax planning* dell’impresa ecc.) (par. 56, 60).

3. Considerazioni

¹ Ad esempio: rivalutazione degli immobili valutati al fair value (IAS 16), rettifiche dei saldi di apertura del bilancio connesse a modifiche di politiche contabili o correzioni di errori (IAS 8), rilevazione della componente patrimoniale implicita in una passività finanziaria strutturata (IAS 32).

Le considerazioni di seguito riportate attengono alle variazioni della fiscalità differita indotta dal cambiamento della normativa fiscale (cioè dei parametri fiscali di calcolo della stessa): rispettivamente, la riduzione delle aliquote IRES/IRAP e il risparmio fiscale connesso con l'eventuale adesione al regime dell'imposta sostitutiva per i beni rivalutati nelle operazioni di *business combination*.

Al fine di garantire maggiore chiarezza si è ritenuto di distinguere le due situazioni considerate: *First-Time Adoption* e *business combination*.

3.1 *First-Time Adoption*

Il trattamento della fiscalità differita che emerge dalla FTA non è specificamente disciplinato dallo IAS 12, né vi sono riferimenti a tale aspetto nell'IFRS 1 *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*. Tuttavia, l'esame delle disposizioni dello IAS 12 sembra condurre a distinguere due fattispecie:

- variazioni patrimoniali di FTA espresse di plus/minusvalori che ordinariamente sarebbero stati rilevati in conto economico: ci si riferisce a quei plus/minusvalori che – ove gli IAS/IFRS fossero stati sempre applicati – sarebbero transitati per il conto economico (es. svalutazione dei crediti deteriorati);
- variazioni patrimoniali di FTA espresse di plus/minusvalori che ordinariamente sarebbero stati imputati direttamente a patrimonio netto (es: valutazione al *fair value* degli immobili ad uso funzionale).

In relazione a ciò, la riduzione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite registrate in sede di FTA, conseguente alla riduzione delle aliquote IRES/IRAP, deve essere rilevata:

- in contropartita del conto economico, per quelle attività e passività fiscali le cui variazioni sarebbero state registrate – in costanza di IAS/IFRS – in conto economico (es. svalutazione dei crediti deteriorati);
- in contropartita del patrimonio netto, per quelle attività e passività fiscali, le cui variazioni sarebbero state registrate in costanza di IAS/IFRS – nel patrimonio netto (es. titoli *available for sale*).

3.2 *Business Combination*

Per quanto riguarda la fiscalità differita relativa alle differenze di valore rilevate in occasione di *business combination*, si può precisare che:

- come sopra ricordato, la fiscalità differita rilevata nell'ambito delle operazioni di aggregazione aziendale ha sempre come contropartita l'avviamento (IAS 12, par. 66 - 68);

- la fiscalità differita va iscritta utilizzando l'aliquota fiscale vigente alla data dell'operazione (IAS 12, par. 68)
- le successive variazioni della fiscalità differita vanno iscritte in conto economico (IAS 12, par. 68 "Esempio").

Conseguentemente, il risparmio fiscale derivante dal pagamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali registrati in occasione di *business combination* oppure derivante dalla riduzione delle aliquote IRES/IRAP applicati ai medesimi suddetti incrementi, deve essere rilevato in diretta contropartita del conto economico.

Roma, 21 febbraio 2008

Per la Banca d'Italia
Il Governatore
Mario Draghi

Per la CONSOB
Il Presidente
Lamberto Cardia

Per l'ISVAP
Il Presidente
Giancarlo Giannini